

Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 27

Conflitto di interessi

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

(Note articolo 2475-ter del codice civile. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati ⁽¹⁾ su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo [2477](#). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.)